

DECRETO N. T0525 DEL 24 luglio 2009

Oggetto: Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2009/2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 34;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: "Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale";

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 maggio 2008, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni, avente ad oggetto " Rete Europea Natura 2000: Misura di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle zone di protezione speciale";

Segue Decreto n. T0525

del 24 luglio 2009

VISTA la Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 che prevede l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

PRESO ATTO che l'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

VISTO il “*CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2009-2010 NEL LAZIO*”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato A);

CONSIDERATO che in conformità con la procedura di cui all'articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 17 del 1995, per addivenire alla formulazione dell'allegato “Calendario Venatorio 2009-2010”, sono stati sentiti:

- le Amministrazioni provinciali;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale;

VISTO il parere rilasciato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed inviato con nota n. 27871/T-A11 del 29.06.2009 relativamente all'ipotesi di calendario venatorio inviato dalla Direzione Regionale Agricoltura con propria nota n. 106321 del 18.06.2009;

RITENUTO sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, di limitare il carniere stagionale per la specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) a numero venti capi con contemporanea riduzione nel periodo dal 2 gennaio 2010 al 31 gennaio 2010 a complessive cinque giornate di prelievo, da determinarsi a scelta del cacciatore nel rispetto del massimo delle tre giornate settimanali prescritte dalla Legge Regionale n. 17/95, art. 34, comma 5.

RITENUTO sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, di limitare il carniere stagionale per la specie fagiano (*Phasianus colchicus*) a numero dieci capi con contemporanea riduzione del periodo venatorio per detta specie facendolo terminare al 31 dicembre 2009;

RITENUTO sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, di limitare il carniere stagionale per la specie lepore comune (*Lepus europaeus*) a numero cinque capi con contemporanea riduzione del periodo venatorio per detta specie facendolo terminare il 10 dicembre 2009;

Segue Decreto n. T0525

del 24 luglio 2009

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'art. 34 comma 8 della L. R. n. 17/1995, nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre 2009, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì e fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione per l'intera stagione venatoria, di consentire ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, di usufruire, nell'A.T.C. di residenza venatoria, nell'ambito della medesima settimana, di cinque giornate di caccia;

RITENUTO opportuno sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA che le Province organizzino adeguatamente la raccolta e l'analisi dei dati di carniere, riferiti alla fauna migratoria, secondo una scansione per decadi, nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 novembre 2009;

VISTA la nota, prot. n. 43251 del 08.06.2009, della Provincia di Viterbo che pone l'attenzione sulla competenza all'approvazione dei piani di abbattimento di selezione agli ungulati di cui all'art. 34 comma 2 della L.R. 17/95, ed effettuati gli ulteriori e necessari approfondimenti relativi agli aspetti legislativi in materia da cui è emersa la competenza in capo alle Province;

RITENUTO di dover adottare e pubblicare il "*CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2009-2010 NEL LAZIO*", allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato A);

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. E' adottato il "*CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2009-2010 NEL LAZIO*", allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato A).

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Segue Decreto n. T0525

del 24 luglio 2009

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Protezione civile - Attività della Presidenza, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, consta di n. 5 pagine, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, addì

Pietro Marrazzo